

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Si pubblicano le modifiche regolamentari relative agli articoli 1-17 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C approvate dal Consiglio Federale nel corso della riunione del 13 ottobre 2000.

REGOLAMENTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Art. 7

Gli organi della Lega

1. Gli Organi della Lega Professionisti Serie C sono:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

Le assemblee

1. Le Assemblee della Lega sono:
 - a) L'Assemblea Ordinaria;
 - b) L'Assemblea Straordinaria.
2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.
2. Le Assemblee della Lega si svolgono con l'osservanza delle disposizioni previste dalle presenti norme.

Art. 9

Norme generali

1. Modalità di partecipazione:
 - a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega.
Ogni società deve essere rappresentata dal suo legale rappresentante;
 - b) in caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto esclusivamente o fra gli amministratori della società, oppure tra i soci della stessa, purché persona fisica.
Nel secondo dei due casi, tale soggetto, purtuttavia, potrà venir delegato solo se detenga, anche per il tramite di società da sé controllate, almeno la maggioranza relativa del capitale della società calcistica interessata.

- c) è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di **una società** oltre la propria;
- d) la rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società o da chi ne fa le veci;
- e) le società debbono essere rappresentate in via esclusiva ed inderogabile dalle persone individuate ai superiori paragrafi a), b) e c);
- f) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega;
- g) partecipano di diritto all'Assemblea, ma senza diritto a voto, il Presidente ed i Vice-Presidenti della Lega, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. Sono altresì invitati, pur sempre senza diritto di voto, il Presidente ed i Vice-Presidenti della F.I.G.C.
- h) le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega – salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione – hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. **Convocazione dell'Assemblea.** L'Assemblea della Lega, è convocata mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni liberi prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione è contemporaneamente pubblicato in comunicato ufficiale **immediatamente anticipato alle società tramite fax o con altro mezzo elettronico.** Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno **un quinto** delle società aventi diritto di voto.
3. **Riunioni dell'Assemblea.** L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, di norma almeno **tre volte l'anno** con cadenza quadrimestrale, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
 - b) in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno **un quinto** delle società associate.
4. **Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria.** Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) L'elezione del Presidente della Lega, dei Vice Presidenti, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
 - b) La designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega;

- c) L'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- d) l'esame e l'approvazione delle relazioni periodiche del Consiglio Direttivo;
- e) la designazione delle candidature da presentarsi presso la Segreteria Federale per l'elezione del Presidente Federale e di almeno un Vice-Presidente Federale;
- e) la nomina delle persone da indicare poi alla stessa Segreteria per l'assunzione di diritto della carica di Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega;
- f) la determinazione degli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega.

5. Validità dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la rappresentanza di almeno la metà più una delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, fissata almeno nel giorno successivo rispetto a quello indicato per la prima, con la presenza in proprio o per delega di non meno di un quarto delle società aventi diritto a voto.

- 6. Capacità rappresentativa e deliberativa. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni, ad ogni società di Serie C1 - e ad ogni società di serie C2 - viene attribuito un diritto di voto proporzionale, in relazione al rapporto numerico delle società appartenenti alle due categorie della Lega, così che ciascuna categoria esprima il medesimo numero complessivo di voti.
- 7. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.
- 8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano o per divisione. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno un quinto delle società rappresentante in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto.
- 9. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di maggioranze qualificate.
- 10. Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea delle società associate, le quali votano su candidatura libere. Per l'elezione dei Vice-Presidenti ciascuna società ha diritto di esprimere in sede di voto la preferenza per un solo candidato. Risulta eletto a Presidente in prima votazione il candidato che riporti la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Risultano eletti a Vice-Presidenti, in prima votazione, i due candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi, purché riportino almeno il 25% dei medesimi. Nelle

successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.

11. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega.

Per l'elezione dei componenti il C.D. della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei voti espressi dalle società aventi diritto, che peraltro votano ai sensi e nei limiti di cui al successivo art. 10. In seconda votazione è richiesto il maggior numero dei voti espressi dalle medesima.

12. Designazione per l'elezione del Presidente e di almeno un Vice-Presidente Federali.

L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati all'elezione di Presidente e di almeno un Vice-Presidente della F.I.G.C.. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea di Lega.

13. Designazione dei Consiglieri Federali.

L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto la nomina dei Consiglieri Federali di propria spettanza. In detta sede ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero complessivo degli eleggibili. Risultano designati a tale carica coloro che conseguono in graduatoria il maggior numero di voti.

In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio.

Alla carica di Consigliere federale possono essere elette persone che non siano rappresentanti di società facenti parte della Lega.

I Consiglieri che durante il mandato dovessero ricoprire incarichi in società o associazioni facenti parte di altra Lega decadono dalla carica.

La sostituzione avverrà secondo il disposto di cui all'art. 23 n. 4 dello Statuto.

14. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea deve rimanere depositato in originale presso la Segreteria della Lega, e viene trasmesso in copia alla F.I.G.C.. Le società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati.

15. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data dell'Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata entro 24 ore dalla chiusura dei lavori. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della deliberazione oggetto di reclamo.

Art. 10

La Lega Professionisti Serie C ha sede in Firenze, attualmente in Via P. L. da Palestrina n. 18.

Il cambiamento della città sede della Lega può essere stabilito soltanto da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e che delibererà con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.

Art. 11

Il Presidente e i Vice-Presidenti

1. Il Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Ordinaria per un quadriennio olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega a tutti gli effetti, ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C..

Durante il mandato, non può ricoprire cariche direttive o comunque partecipare ad attività di società ed Associazioni appartenenti sia alla Lega che ad altre Leghe, nonché a diverse componenti federali.

2. In particolare, il Presidente della Lega:
 - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'Ordine del Giorno;
 - c) assegna compiti specifici ai due Vice-Presidenti nell'ambito di quelli di cui alla precedente lett. a);
 - d) Abrogato
 - e) Vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
 - f) Abrogato
 - g) Assolve le funzioni delegate dalla F.I.G.C. ai sensi dello Statuto e di ogni altra norma federale;
 - h) Conferisce mandato per la rappresentanza e difesa in giudizio della Lega.
3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice Presidenti. In assenza di delega, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.

4.
 - a) Nel caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo o causa e, comunque, laddove l'impedimento del Presidente stesso perdurasse per oltre un semestre, il Vice-Presidente facente funzioni dovrà necessariamente convocare senza alcun indugio l'Assemblea Elettiva per la sua sostituzione.
 - b) la stessa norma di cui sopra si applica nel caso le situazioni ivi previste riguardassero uno dei Vice-Presidenti.

5. I due Vice-Presidenti, come peraltro anche il Presidente secondo quanto disposto in precedenza, durante il mandato, non possono né ricoprire cariche direttive, né partecipare ad attività in società od enti appartenenti alla Lega, ad altre Leghe ed inoltre a diverse componenti federali.

L'assunzione di una di tali cariche comporta la decadenza da quella di Presidente o di Vice-Presidente.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Lega è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da dodici **Consiglieri**, dei quali ultimi sei sono eletti dalle società di Serie C1 e sei da società di Serie C2 tra i rispettivi rappresentanti. Nella votazione per la nomina dei componenti del C.D., ciascuna società ha diritto di esprimere non più di quattro preferenze.
2. Possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro i quali abbiano i requisiti per rappresentare le società associate nelle Assemblee di Lega ai sensi di quanto previsto all'art. 9 che precede.
La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere.
3. Il C.D. resta in carica per un quadriennio olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili.
4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega, né di società od associazioni appartenenti a lega diversa, e neppure di altre componenti federali. L'assunzione di una di tali cariche comporta la decadenza automatica da quella di Consigliere di Lega.
Decadono altresì dalla carica in argomento, e pur sempre di diritto, senza cioè necessità alcuna di declaratoria all'uopo:
 - i Consiglieri di provenienza da società che, nell'ambito della Lega Professionisti Serie C, mutino di categoria o che, in ogni caso, entrino a far parte di altra Lega;
 - i Consiglieri che siano colpiti da provvedimenti inibitori superiori a dodici mesi, conteggiati anche per accumulo tra loro.
 - Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere in caso di sua assenza ingiustificata a n. 3 riunioni consecutive oppure nell'ipotesi di sua assenza a n. 5 riunioni nel corso della stagione sportiva.
5. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Lega, subentra nella carica il primo dei non eletti nell'Assemblea elettiva del periodo, purché in siffatta sede egli abbia ricevuto almeno il 20% dei voti espressi e purché in lui permanga il godimento dei requisiti di eleggibilità alla carica.
La presente norma si applica anche in caso di eventuali successive dimissioni o decadenze, e ciò sino a che un non eletto, pur sempre secondo graduatoria, abbia i suindicati requisiti per la sostituzione dei Consiglieri cessati.
In difetto, la sostituzione deve avvenire in occasione della prima Assemblea Ordinaria.
Il Consigliere subentrante o neo-eletto ai sensi dei precedenti comma rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto a voto, i Presidenti onorari della Lega, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati, in relazione alle materie all'Ordine del giorno, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.
9. Il Segretario della Lega funge da Segretario del Consiglio.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Lega.

A titolo meramente esemplificativo dei suoi compiti, lo stesso:

- a) Convoca le Assemblee;
- b) presenta alla Segreteria Federale le candidature del Presidente Federale e di almeno un Vice-Presidente ciò ai sensi dello statuto federale, in base alle indicazioni dell'assemblea della società;
- c) presenta alla Segreteria medesima le designazioni dei Consiglieri Federali nominati in rappresentanza della Lega;
- d) designa i candidati alla carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
- e) Abrogato
- f) Abrogato
- g) propone all'Assemblea Ordinaria la nomina di Presidente Onorario della Lega;
- h) Abrogato
- i) delibera l'ammissione e l'esclusione della società dal Campionato di competenza, con riferimento ai requisiti richiesti dalla Lega stessa;
- l) delibera la composizione dei gironi dei singoli Campionati;
- m) forma, per ogni stagione sportiva, la relazione sull'attività della Lega ed il bilancio preventivo e consuntivo e, se del caso, anche un rendiconto finanziario;
- n) delibera l'eventuale istituzione di fondi di previdenza e di solidarietà tra le società, e li gestisce;
- o) costituisca, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento;
- p) nomina il Segretario ed, eventualmente, uno o più Vice-Segretari;
- q) fissa annualmente l'entità della quota associativa;
- r) adotta un regolamento elettorale ispirato a criteri di democrazia interna, di garanzia per l'esercizio pieno del diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto;
- s) assume ogni altra deliberazione necessaria all'ordinaria attività della Lega;
- t) organizza i Campionati della Lega e le altre competizioni, ne controlla lo svolgimento, provvedendo a quanto necessario e connesso;
- u) esercita, nei limiti delle competenze della Lega, il controllo sulle società per gli oneri che le stesse assumono, nel rispetto delle norme federali e di Lega, e adotta i conseguenti provvedimenti;
- v) detta, per quanto di competenza della Lega, disposizioni riguardanti gli adempimenti economici e finanziari delle società;
- z) stabilisce sempre, per quanto di competenza della Lega, l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili alle società ed ai tesserati professionisti;
- aa) designa i rappresentanti della Lega presso gli organismi federali che ne

- prevedono la presenza;
- bb) istituisce commissioni di studio o di lavoro presso la Lega, nominandone i componenti; affida incarichi speciali e mandati professionali, determinando gli eventuali compensi;
 - cc) gestisce il patrimonio e le entrate della Lega;
 - dd) delibera la ripartizione degli interventi federali, previsti dal successivo art. 20;
 - ee) approva in relazione agli oneri previsti e per quanto di competenza della Lega, gli accordi contrattuali tra le società e tra società e tesserati;
 - ff) organizza le riunioni delle società per la discussione dei problemi di categoria;
 - gg) organizza l'attività delle Squadre Rappresentative di Lega e di categoria, e ne cura la formazione;
 - hh) delibera di stare o resistere in giudizio;
 - nuovo) indica alla F.I.G.C. i nominativi dei soggetti aventi diritto alla qualifica di Delegati di Lega all'Assemblea Federale;
 - nuovo) se del caso, designa quei componenti la Corte Federale, la cui scelta fosse attribuita alla competenza della Lega;
 - nuovo) sceglie ed indica i rappresentanti della Lega nei Consigli Direttivi tanto del Settore Tecnico, quanto del Settore Giovanile e Scolastico;
2. Il Consiglio Direttivo con deliberazione assunta con la maggioranza di almeno dieci dei suoi componenti può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da due Consiglieri, uno in rappresentanza della Serie C1 e uno in rappresentanza della Serie C2, determinando esattamente i limiti della delega.
- Non sono delegabili i poteri di cui al superiore paragrafo 1., lettere d), i), l), m), n), o), p), r), s), t), u), v), aa), bb), cc), dd), ff), gg).

Art. 14

Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato o dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei due Vice-Presidenti, con lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare, indirizzata agli altri Consiglieri ed ai Revisori dei Conti al loro domicilio, ciò almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con altri mezzi quali telegramma, telex e fax, almeno due giorni prima della riunione medesima.

In ogni caso sono validamente costituiti, in carenza delle precedenti formalità, i Consigli Direttivi nei quali siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e nessuno di essi dichiara di non essere informato sugli argomenti da trattare.

La convocazione dell'adunanza consiliare è obbligatoria quando venga richiesta da almeno cinque dei Consiglieri in carica e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Direttivo è indetto e si raduna di regola presso la sede della Lega

In taluni casi può tenersi anche altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute o dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente facente funzioni ed in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere prescelto dai membri presenti all'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di non meno di otto Consiglieri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti la proposta s'intende respinta; ma la stessa può essere ripresentata all'esame del Consiglio in una successiva riunione.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza. In siffatta ipotesi dovrà essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Inoltre, nei casi in questione, le deliberazioni adottate dovranno essere confermate da tutti i partecipanti a mezzo di scritto da spedirsi con adeguata riservatezza alla sede della Lega entro il secondo giorno successivo a quello dell'adunanza.

Art. 15

Convocazioni e riunioni del Comitato Esecutivo, in caso di sua costituzione

Il Comitato Esecutivo è convocato con lettera raccomandata indicante gli argomenti da trattare, indirizzata agli altri componenti almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato anche con altri mezzi quali telegramma, telex e fax, almeno due giorni prima della riunione nedesima. Il Comitato Esecutivo è indetto e si raduna di regola presso la sede della Lega. In taluni casi può tenersi anche altrove, purchè nell'ambito del territorio italiano. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.

Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza. A parità di voti la proposta di intende respinta, ma la stessa può essere ripresentata all'esame del Comitato in una successiva riunione. Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario. Le riunioni del Comitato possono anche essere tenute attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza. In siffatta ipotesi dovrà essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Inoltre nei casi in questione, le deliberazioni adottate dovranno essere confermate da tutti i partecipanti a mezzo di scritto da spediti con adeguata riservatezza alla sede della Lega entro il secondo giorno successivo a quello dell'adunanza. Alle riunioni del Comitato Esecutivo sono invitati e possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.
2. Le condizioni di eleggibilità, la sostituzione, i compiti ed i doveri dei componenti ed il funzionamento del Collegio sono regolati dagli artt. 2397, 2398, 2399, 2401, 2403, 2404, 2406, 2407 e 2408 del Codice Civile.
3. la carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale di Lega, di altra Lega, di società e di associazioni affiliate alla F.I.G.C.;
4. Abrogato
5. Abrogato
6. (nuovo) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea di Lega e del Consiglio Direttivo, nonché a quelle del Comitato Esecutivo, se istituito.

Art. 17

Gli uffici

1. Il funzionamento amministrativo della Lega è assicurato dalla Segreteria;
2. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne coordina l'attività, rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo. Al Segretario possono essere affiancati uno o più Vice-Segretari;
3. Il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento uno dei Vice-Segretari, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se istituito.
4. Il Segretario della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;
 - b) Abrogato
5. Abrogato

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola